



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'

DIVISIONE 4

(Accesso alla professione ed al mercato del trasporto di
merci - Autotrasporto di merci in ambito dell'Unione Europea)

Via G.Caraci, 36 - 00157 ROMA

MINFTRA

DIP4

Dipartimento per i trasporti terrestri
REGISTRO UFFICIALE

Prot.n. ^{TSI} 9123 USCITA
23.15.10

Roma,

18 MAG. 2017

Alle Associazioni di categoria del trasporto
di merci su strada

LORO SEDI

Al Ministero dell'Interno

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia
stradale, ferroviaria, delle comunicazioni
e per i reparti speciali della Polizia di
Stato
Servizio Polizia Stradale
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio di coordinamento e pianificazione
delle Forze di Polizia – Servizio I
ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri

ROMA

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza

ROMA

Al Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto

ROMA

Agenzia delle Dogane
Area Centrale Verifiche e Controlli
Tributi doganali e accise

ROMA

Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

ROMA

Alle Direzioni Generali Territoriali

del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli AA. GG. e il personale
LORO SEDI

p.c.: Al Gabinetto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
- Ufficio Affari Internazionali
SEDE

Oggetto: Trattato di adesione della Croazia all'Unione europea.
Cabotaggio stradale di merci. Fine del periodo transitorio di divieto di
cabotaggio.

Si fa seguito alla nota n. 4807, del 5.3.2015, con la quale, richiamato l'Atto di
adesione della Croazia all'Unione europea, era stato reso noto che l'Italia aveva optato per
la proroga del periodo transitorio di divieto di cabotaggio stradale di merci in Croazia, per i
vettori italiani e in Italia, per i vettori della Croazia, fino al 30 giugno 2017.

Alla fine di giugno 2017 **cessa** quindi il periodo transitorio citato.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 le imprese di trasporto italiane che ne
abbiano i requisiti potranno eseguire operazioni di cabotaggio per trasporto di merci in
territorio croato, rispettando le condizioni previste dal regolamento 1072/2009 e la
normativa vigente in tale paese e, viceversa, i vettori della Croazia, sempre in conformità
con il regolamento predetto e nel rispetto della normativa vigente in Italia, potranno
svolgere attività di cabotaggio in territorio italiano.

Si rammenta quanto sopra per eventuale utile diffusione presso le imprese
associate e ai fini dell'espletamento della consueta attività di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Enrico Finocchi)

